

Delibera n° 509

Estratto del processo verbale della seduta del
17 aprile 2026

oggetto:

LR 17/2025, ART 63, COMMA 2, LETTERA C), E ART 131 COMMA 2. PARAMETRI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A INDEBOLIMENTO COMMERCIALE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianpaolo GASPARI

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17, (Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), ed in particolare il Capo IX del Titolo II e il Capo II del Titolo V relativi alle finalità, principi e strumenti di intervento regionali per lo sviluppo e la riqualificazione del sistema commerciale, incluse le misure di contrasto al decremento degli esercizi commerciali e di valorizzazione del commercio di vicinato e di prossimità;

Visti in particolare gli articoli 63, comma 2, lettera c), e 131 comma 2 della legge regionale 17/2025, secondo i quali il masterplan del commercio individua le zone di indebolimento commerciale sulla base di parametri e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale e che in tali zone di indebolimento commerciale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati al mantenimento e all'avvio di esercizi di vendita di vicinato riferiti a settori merceologici di particolare rilevanza per la collettività, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e competenti per il settore commerciale;

Richiamato altresì il comma 3 dell'articolo 131 secondo il quale nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti i contributi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possono essere erogati agli esercizi di vendita di vicinato ovunque ubicati, ampliandosi per i piccoli Comuni l'area di ammissibilità agli incentivi, prescindendo dalla perimetrazione delle zone di indebolimento commerciale;

Atteso che le zone a indebolimento commerciale, come individuate dai Comuni e validate dalla Regione sulla base dei parametri e dei criteri di cui alla presente deliberazione, saranno recepite nel Masterplan regionale del commercio di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17;

Ritenuto pertanto necessario e propedeutico all'adozione del masterplan del commercio, approvare i "Parametri e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a indebolimento commerciale" di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di rendere operativa l'attuazione delle misure previste dagli articoli 63 e 131 della legge regionale 17/2025 e di consentire agli enti locali di avviare tempestivamente la raccolta dei dati e la trasmissione delle proposte di perimetrazione alla Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a);

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono definiti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), e dell'articolo 131, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e del turismo), i parametri e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a indebolimento commerciale nel testo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE